

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
DIVISIONE SERIE B FEMMINILE
00198 ROMA - VIA PO, 36

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/DBF

A) RISULTATI DELLE GARE:

Primavera 2

Risultati gare del 28 Marzo 2026 - 18ª Giornata

Girone A

F.C. COMO WOMEN S.R.L.	COMO 1907 SRL	1 - 3
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	F.C. FEMMINILE LUMEZZANE	4 - 2
VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L.	VENEZIA F.C. S.P.A.	1 - 2

Girone B

NAPOLI WOMEN S.R.L.	TERNANA WOMEN S.R.L.	4 - 0
RES DONNA ROMA S.S.D. ARL	TRASTEVERE CALCIO A R.L.	5 - 0
SAN MARINO ACADEMY	LAZIO WOMEN 2015 A R.L.	0 - 2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Di Giugno, nella seduta del 1° Aprile 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 2

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 28 Marzo 2026

A CARICO DELLE SOCIETÀ

Ammenda di € 100,00 **NAPOLI WOMEN S.R.L.**,
per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla squadra avversaria.

Squalifica del campo per 1 gara da disputare a porte chiuse **NAPOLI WOMEN S.R.L.**,

Nel referto di gara è stato riportato che "si registrano epiteti di stampo razzista pronunciati nei confronti di un dirigente degli ospiti, riconducibili ai sostenitori della società di casa. Come noto l'art. 28, comma 4, del CGS stabilisce che "Le società sono responsabili per ... cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione ...".

Avuto riguardo, a quanto riportato nel referto ed in considerazione del fatto che l'arbitro non ha sentito tali epiteti ad avviso di questo Giudice, gli epiteti razzisti, pur avendo avuto una risonanza limitata, hanno comunque consentito un grado di percezione idoneo a integrare la fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, del CGS.

Si ritiene, pertanto, congruo, anche in considerazione del fatto che trattasi della prima violazione di questo tipo, applicare la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse.

A CARICO DEI TECNICI

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

SCHIAVI DANIEL (TERNANA WOMEN S.R.L.)

per frase irrispettosa nei confronti dell'Arbitro.

ZEGA DOMENICO (TRASTEVEVERE CALCIO A R.L.)

doppia ammonizione

AMMONIZIONI

Seconda Sanzione

DELMONTE CLAUDIO (SAN MARINO ACADEMY)

Prima Sanzione

DE CRISTOFARO ANTONIO (LAZIO WOMEN 2015 A R.L.)

FERULLO OSVALDO (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

LINGENTI DANIELE (TRASTEVEVERE CALCIO A R.L.)

SCHIAVI DANIEL (TERNANA WOMEN S.R.L.)

A CARICO DELLE CALCIATRICI

ESPULSA

Squalifica per 2 giornate effettive di gara

CHIANESE ALESSIA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di una calciatrice

avversaria, in quanto, dopo aver subito un fallo, colpisce con un calcio "di reazione" una calciatrice avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto come reazione e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

AMMONIZIONI

Quarta Sanzione Diffida

FAGIANI GIULIA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

Terza Sanzione

RE MIRIAM (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

Seconda Sanzione

BIANCONI NATASHA (TERNANA WOMEN S.R.L.)

CORIONI MARTINA (F.C. COMO WOMEN S.R.L.)

PASSARINI ALICE (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

ROMIGLIO ELENA (FREEDOM FC S.S.D. A R.L.)

SECCACINI GINEVRA (TERNANA WOMEN S.R.L.)

Prima Sanzione

D ANGELO ALESSIA (NAPOLI WOMEN S.R.L.)

DE CRESCENZO DIANA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

IERACE SARA (TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

PERLA DESIREE (TERNANA WOMEN S.R.L.)

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO

Marco Di Giugno

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile all'indirizzo: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 1 Aprile 2026

IL SEGRETARIO
Elisabetta Maria Lauri

LA PRESIDENTE
Laura Tinari